



REGOLAMENTO ARBITRALE

<https://www.cameraarbitraleinternazionale.com/>

CLAUSOLA COMPROMISSORIA STANDARD

*Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno devolute ad un **Arbitro Unico/un Collegio di 3/tre Arbitri (1)**, nominato/i in conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale Internazionale, Partita iva 03760490783, che ne amministrerà il procedimento, con arbitrato rituale e di diritto, secondo il suddetto Regolamento.*

(1) Scegliere l'opzione. Contrariamente varrà quanto indicato nel Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale.

Ulteriori modelli di clausole e di compromesso sono reperibili sul sito internet:

<https://www.cameraarbitraleinternazionale.com/>

I- PREAMBOLO

1. Funzioni e Organi della Camera Arbitrale Internazionale.

II- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.

Art. 2 – Regole di procedura.

Art. 3 – Regolamento e successive modifiche.

Art. 4 – Sede dell'arbitrato.

Art. 5 – Lingua dell'arbitrato.

Art. 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti.

Art. 7 – Termini.

III- L'ARBITRO UNICO E IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 8 – Numero degli Arbitri.

Art. 9 – Nomina dell'Arbitro Unico (anche definito Tribunale Arbitrale).

Art. 10 – Nomina del Collegio Arbitrale (anche definito Tribunale Arbitrale).

Art. 11 – Scelta e sostituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

Art. 12 – Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti.

Art. 13 - Nomina Arbitri in Arbitrato societario.

Art. 14 – Nomina e accettazione degli Arbitri. Dichiarazione di imparzialità e indipendenza.

Art. 15 – Ricusazione, rinuncia e impedimento dell'Arbitro.

Art. 16 – Sostituzione degli Arbitri.

Art. 17 – Poteri dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

Art. 18 – Ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

Art. 19 – Interpretazione delle norme.

IV- AVVIO DELL'ARBITRATO

Art. 20 – Domanda di Arbitrato.

Art. 21 - Comparsa di risposta.

Art. 22 – Domanda riconvenzionale.

Art. 23 – Questioni preliminari ed amministrative.

V- IL PROCEDIMENTO

Art. 24 – Principi processuali.

Art. 25- Costituzione del Tribunale Arbitrale.

Art. 26 – Le udienze.

Art. 27 – Istruzione probatoria.

Art. 28 – Consulenza tecnica.

Art. 29 – Domande nuove.

Art. 30 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.

Art. 31 – Precisazione delle conclusioni.

Art. 32 – Transazione e rinuncia agli atti.

Art. 33 – Inattività della Parte.

VI- IL LODO

Art. 34 – Emissione del Lodo.

Art. 35 - Deliberazione del Lodo.

Art. 36 – Forma e contenuto del Lodo.

Art. 37 – Deposito e comunicazione del Lodo.

Art. 38 – Lodo parziale e Lodo non definitivo.

Art. 39 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali.

Art. 40- Con l'allegato denominato: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D'URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE, sono stati regolamentati i seguenti procedimenti: Arbitraggio, Perizia contrattuale, Arbitrato orale abbreviato, Arbitrato documentale, Arbitrato d'urgenza, Arbitrato semplificato, Arbitrato telematico.

VII- LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 41 – Valore della controversia

Art. 42 – Liquidazione spese di procedimento.

Art. 43 – Mancato pagamento.

VIII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Riservatezza e privacy.

Art. 45- Entrata in vigore.

- **ALLEGATO “A”**: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
- **ALLEGATO “B”**: DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE
- **ALLEGATO “C”**: TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI (definito anche TARIFFARIO)
- **ALLEGATO “D”**: CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE
- **ALLEGATO “E”**: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D’URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE
- **ALLEGATO “F”**: STATUTO ORGANI CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

I- PREAMBOLO

1. Funzioni e Organi della Camera Arbitrale Internazionale.

La Camera Arbitrale Internazionale (marchio UE), di seguito definita anche CAI oppure Camera Arbitrale, Partita Iva/C.f. 03760490783, con Sede legale in VIA SISTINA 121-00187 ROMA e con sedi dislocate sull'intero territorio nazionale e internazionale, attraverso i propri organi svolge le seguenti funzioni:

A. amministra, secondo il presente regolamento, i procedimenti di arbitrato nei quali è chiamata ad intervenire nominando altresì, attraverso l'organo deputato, l'Arbitro Unico o i componenti del Collegio Arbitrale qualora le Parti non provvedano nei modi e tempi previsti dalla convenzione di arbitrato e/o dal presente regolamento o non si siano riservate la facoltà di nomina. Altresì, su istanza delle Parti, CAI designa gli arbitri, gli arbitratori, i consulenti tecnici e i periti contrattuali anche in procedimenti non amministrati secondo il presente regolamento.

B. cura, per tramite dell'Associazione Camera Arbitrale Internazionale (di seguito evidenziata sempre con il termine Associazione) con sede legale in Piazza Martin Luther King n.10 - 87036 Rende (Cs) la formazione, la selezione e l'aggiornamento di un Elenco degli Arbitri e Consulenti Tecnici, organizzati per specializzazione e per dislocazione regionale. CAI ha il compito di vigilare affinché il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi, nel rispetto della Convenzione Arbitrale e del presente Regolamento. Gli Arbitri conservano rispetto a CAI la più ampia autonomia decisionale e la Camera Arbitrale, per quanto sia tenuta a selezionare e nominare arbitri competenti iscritti all'Associazione Camera Arbitrale Internazionale per assolvere al meglio tale compito, non è in alcun modo responsabile verso le Parti per l'operato degli stessi.

Ove sussistano gravi ragioni di opportunità, conformemente a quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile, CAI può astenersi, senza alcun obbligo di motivazione, dall'amministrare l'arbitrato, senza pregiudicare la validità della convenzione arbitrale sottoscritta dalle parti; in tal caso le Parti hanno diritto al solo rimborso delle eventuali somme versate a CAI. La Camera Arbitrale svolge le proprie attività mediante il **Consiglio Arbitrale** e la **Segreteria Arbitrale**, il cui funzionamento è dettagliatamente disciplinato dallo Statuto Organi della Camera Arbitrale Internazionale. La Segreteria Arbitrale è l'unico polo di raccolta degli atti introduttivi, degli atti successivi e di tutta la documentazione afferente a tutti i procedimenti arbitrali ed altresì:

- a) agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
- b) riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c) comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d) riceve dalle Parti e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali fino alla conclusione del procedimento;
- f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale;
- g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
- h) si occupa del caricamento su piattaforme informatiche di tutta la documentazione relativa agli Arbitrati su base nazionale, per la gestione operativa dell'Arbitrato e delle udienze arbitrali anche in modalità telematica.

II- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.

Il presente Regolamento, comprensivo dei relativi allegati, integra le disposizioni del codice di procedura civile, sostituisce le disposizioni derogabili, disciplina le procedure arbitrali amministrative dalla Camera Arbitrale Internazionale fatti salvi i poteri delle Parti di stabilire le norme procedurali anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale. Le Parti aderiscono al presente Regolamento nel caso in cui lo abbiano espressamente richiamato nella convenzione arbitrale, ovvero quando abbiamo richiamato anche solo la Camera Arbitrale Internazionale, ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento, abbiano comunque deferito la controversia a CAI ovvero quando, pur in assenza di una convenzione di arbitrato: a) una Parte depositi una domanda di arbitrato contenente una proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente regolamento; b) l'altra Parte accetti tale proposta nelle forme ed entro il termine perentorio indicato dalla Segreteria Arbitrale.

Se una Parte, prima della costituzione del tribunale arbitrale, contesti l'applicabilità del Regolamento e/o la competenza della Camera Arbitrale Internazionale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o improcedibilità della procedura. Se il tribunale arbitrale è già costituito, le controversie riguardanti l'applicabilità dell'istituto arbitrale alla controversia, nonché quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità della Convenzione Arbitrale, sono rimesse alla decisione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale che potranno richiedere un parere al Consiglio Arbitrale.

La stipulazione di una convenzione arbitrale che richiami il presente regolamento o comunque l'intenzione di ricorrere alla Camera Arbitrale Internazionale, implica la piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento e dei seguenti allegati: a) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA; b) DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITÀ ESCLUSE; c) TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI; d) CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO ISCRITTO ALL' ASSOCIAZIONE CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE; e) ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D'URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE; f) STATUTO ORGANI CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE.

Art. 2 – Regole di procedura.

Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme processual-civilistiche e dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, sempre rispettando il principio del contraddittorio e della parità di trattamento tra le Parti e in ogni caso applicando le norme inderogabili in materia di arbitrato e i principi di ordine pubblico-processuale. Salvo che le Parti non abbiano espressamente richiesto una decisione secondo equità, la controversia sarà sempre decisa secondo diritto con un arbitrato rituale. Le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, potranno indicare le norme o la legge anche straniera da applicare al merito della controversia.

Art. 3 – Regolamento e successive modifiche.

CAI si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso, dandone informazione sui canali istituzionali. A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d'inizio dello stesso, salvo che le Parti non abbiano disposto in modo diverso.

Art. 4 – Sede dell'arbitrato.

La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle Parti nella convenzione arbitrale. Nel silenzio delle Parti, la sede dell'arbitrato è Roma, salvo che il Consiglio Arbitrale, tenuto conto della richiesta o delle esigenze delle Parti e di ogni altra circostanza, ritenga di dover fissare la sede in altro luogo. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti e salvo diverso loro accordo, può tenere udienze e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato e anche in modalità telematica, tenendo conto, ad esempio, della natura della controversia, delle esigenze delle Parti, dei Difensori, dei Consulenti tecnici e dei testimoni.

Art. 5 – Lingua dell'arbitrato.

Salvo che non sia stato già pattuito all'interno della convenzione di arbitrato, le Parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta al Tribunale Arbitrale tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto l'atto che ha originato la controversia e di quella usata dalle Parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa. L'Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e in tal caso può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti.

Le Parti devono depositare presso la Segreteria Arbitrale, gli atti e i documenti, secondo le modalità indicate dalla stessa sul sito internet della Camera Arbitrale Internazionale e/o sui canali istituzionali. Nel caso di deposito di documenti in forma cartacea le Parti devono depositare presso la Camera Arbitrale tante copie degli atti e degli allegati quante sono le Parti e gli arbitri.

La Segreteria trasmette alle Parti, ai Difensori, agli Arbitri e ai Consulenti, gli atti e le comunicazioni con ogni mezzo idoneo alla ricezione purché si abbia la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente. Le Parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da Difensori cui abbiano conferito procura alle liti che dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Entro sei mesi dalla cessazione del procedimento arbitrale, la Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle Parti che in ogni caso viene conservato per dieci anni. Su richiesta di Parte, la Segreteria rilascia copie conformi all'originale del lodo e, se la Parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio a spese del richiedente.

Art. 7 – Termini.

I termini indicati nel presente Regolamento o fissati da CAI o dal Tribunale Arbitrale non sono previsti a pena di decadenza, salvo che detta decadenza non sia espressamente prevista dal codice di procedura civile e dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento. CAI, attraverso i propri organi, o il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi stabiliti. Eventuali termini fissati a pena di decadenza potranno essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale, compreso il termine fissato per il deposito del Lodo, se non diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, si intende sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo e nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.

III- L'ARBITRO UNICO E IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 8 – Numero degli Arbitri.

Il numero degli Arbitri è fissato dalle Parti. In assenza di espressa indicazione anche con accordo successivo, il Tribunale Arbitrale sarà composto da Arbitro unico, salvo che per le controversie con valore superiore a € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per le quali il Consiglio Arbitrale, se lo ritiene opportuno, potrà deferirle ad un Collegio di n. 3 (tre) Arbitri. In casi di particolare complessità e sempre con l'accordo delle Parti, il Consiglio Arbitrale potrà nominare un Collegio arbitrale (in ogni caso di 3 componenti) anche per controversie il cui valore complessivo è inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquanta/00). Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, un ulteriore Arbitro sarà nominato dal Consiglio Arbitrale.

Art. 9 – Nomina dell'Arbitro Unico (anche definito Tribunale Arbitrale).

- a. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle Parti nella Convenzione Arbitrale o in subordine dal presente regolamento. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, l'Arbitro Unico viene nominato dal Consiglio Arbitrale.
- b. Se le Parti, nella Convenzione arbitrale, hanno stabilito di nominare l'Arbitro unico di comune accordo tale nomina dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni da espressa richiesta della Segreteria arbitrale e in ogni caso successivi allo scambio degli atti introduttivi. Se l'accordo tra le Parti non è raggiunto nel suddetto termine, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- c. Se le Parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale su richiesta di entrambe le Parti può nominare quale Arbitro Unico una persona di nazionalità terza.
- d. La nomina dell'Arbitro, sia di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale, avverrà esclusivamente in favore dei professionisti ammessi e formati presso l'Associazione Camera Arbitrale Internazionale ed inseriti in apposito elenco.

Art. 10 – Nomina del Collegio Arbitrale (anche definito Tribunale Arbitrale).

- a. Se le Parti nella Convenzione Arbitrale hanno stabilito di nominare gli arbitri del Collegio Arbitrale con clausola binaria, ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella comparsa di risposta, nomina il proprio Arbitro. Se la Parte non vi provvede, il Consiglio Arbitrale fisserà un ulteriore termine perentorio di 7 (sette) giorni, decorsi inutilmente i quali l'Arbitro verrà sempre nominato dal Consiglio Arbitrale.
- b. Il Presidente del Collegio Arbitrale, con funzione di terzo Arbitro, è nominato dal Consiglio Arbitrale salvo che le Parti non abbiano deciso che la nomina debba avvenire previo accordo tra gli Arbitri nominati da ciascuna Parte. In tale ultima ipotesi, se gli Arbitri non provvedono entro il termine previsto dalla Convenzione di Arbitrale o, in mancanza, in quello assegnato dalla Camera Arbitrale, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- c. Previo consenso di tutte le Parti e degli altri Arbitri, il Presidente del collegio potrà individualmente decidere le questioni burocratiche e procedurali.
- d. Se le Parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale su richiesta di tutte le Parti potrà nominare Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza.
- e. La nomina dell'Arbitro o degli Arbitri, sia su nomina di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale, avverrà esclusivamente in favore dei professionisti ammessi e formati presso l'Associazione Camera Arbitrale Internazionale ed inseriti in apposito elenco.

Art. 11 – Scelta e sostituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

Nel caso in cui la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri compete inizialmente alle Parti, e sempre tenendo conto dei termini diversi previsti nella convenzione di arbitrato o nel presente Regolamento, il Consiglio Arbitrale invierà a ciascuna di esse una short list per ogni singola materia di competenza, con i principali dati di riferimento (es. nome e cognome, professione, competenza territoriale). La Segreteria Arbitrale, su richiesta, fornirà a ogni Parte una breve descrizione del background e dell'esperienza di ogni Arbitro candidato. Per giustificato motivo il Consiglio Arbitrale ha facoltà di sostituire in tutto o in Parte i nominativi presenti nell'elenco prima che le Parti abbiano fatto la loro scelta. In mancanza di accordo sulla scelta di uno o più Arbitri, nei tempi previsti dalla convenzione arbitrale o in subordine dal Regolamento, il Consiglio Arbitrale nomina l'Arbitro o gli Arbitri necessari per costituire il Tribunale Arbitrale.

Art. 12 – Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti.

- a. in caso di più Parti, tutti i soggetti cui sia imputabile un comune centro d'interessi nell'ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell'Arbitro. La sussistenza di un comune centro d'interessi è valutata dal Consiglio Arbitrale tenuto conto, tra l'altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro specifiche posizioni.
- b. nell'ipotesi di arbitrato con più di due Parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli Arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- c. in presenza, invece, di previsioni specifiche nella convenzione arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Arbitrale provvede a tutte quelle nomine che permettano, in ogni caso, di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.

Art. 13- Nomina Arbitri in Arbitrato societario

Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale

Art. 14 – Nomina e accettazione degli Arbitri. Dichiarazione di imparzialità e indipendenza.

La Segreteria Arbitrale comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei 5 (cinque) giorni successivi, salvo tempistiche minori previste per le procedure opzionali, l'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina contenente altresì l'accettazione del presente regolamento, del codice deontologico, degli onorari previsti in apposito tariffario, delle tempistiche previste per l'emissione del Lodo, nonché la dichiarazione di imparzialità e indipendenza nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815 c.p.c. ovvero la relativa insussistenza. In difetto di accettazione nel termine indicato, la nomina si intende non accettata.

La Segreteria Arbitrale trasmette alle Parti copia dell'accettazione e della dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Ciascuna Parte, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dei suddetti documenti, salvo tempi diversi per le procedure d'urgenza, potrà comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale. Decorso inutilmente tale termine, l'Arbitro è confermato dal Consiglio Arbitrale. Nel caso di eventuali

contestazioni o osservazioni, il Consiglio Arbitrale decide ai fini della conferma o della sostituzione dell'Arbitro.

L'Arbitro deve rinnovare la suddetta dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la Parte può richiedere, entro dieci (10) giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'Arbitro nei modi e con le forme previste dal codice di procedura civile.

Art. 15 – Ricusazione, rinuncia e impedimento dell'Arbitro

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da Parte dell'Arbitro, o da quando la Parte che non ha nominato l'Arbitro venga a conoscenza di circostanze di ricusazione, la Parte che ne ha interesse, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria una dichiarazione motivata di ricusazione dell'Arbitro. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio Arbitrale entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver sentito l'Arbitro e aver dato agli altri Arbitri e all'altra Parte la possibilità di fare le proprie osservazioni.

Il provvedimento del Consiglio Arbitrale viene comunicato alle Parti e agli Arbitri.

Art. 16 – Sostituzione degli Arbitri.

a. L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

- ✓ se rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- ✓ se non è confermato;
- ✓ se il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;
- ✓ se il Consiglio Arbitrale rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
- ✓ se l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

Il Consiglio Arbitrale sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).

Il nuovo Arbitro, sia che la designazione competa alle Parti sia che competa alla Camera Arbitrale, è nominato con le modalità previste del presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività fino a quel momento svolta e del motivo della sostituzione. In caso di sostituzione, il nuovo Arbitro può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del Lodo.

Art. 17 – Poteri dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

- a. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, in caso di litisconsorzio e qualora si rendesse necessario, può disporre la separazione dei procedimenti, tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
- b. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.
- c. Salvo diverso accordo delle parti, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, su istanza della Parte ricorrente, può pronunciare l'ordinanza anche senza sentire l'altra Parte ove da ciò dovesse derivare un pregiudizio alle ragioni dell'istante. Il tribunale arbitrale, accogliendo favorevolmente l'istanza, entro 10 (dieci) giorni fissa l'udienza per la discussione delle Parti e i termini per il deposito delle memorie e durante l'udienza, e comunque non oltre 5 giorni dalla stessa, con apposita ordinanza conferma, revoca o modifica il provvedimento emesso. La proposizione di una domanda cautelare innanzi alla competente autorità

giudiziaria non comporta la rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato proposta. Quanto indicato al presente punto vale anche per le procedure opzionali di arbitrato previste dal suddetto Regolamento, fermo considerando tempistiche diverse previste per l'arbitrato d'urgenza.

Art. 18 – Ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale.

- a. Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al Lodo arbitrale, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide con ordinanza che, nel caso di collegio arbitrale, è pronunciata a maggioranza.
- b. Le ordinanze devono essere emesse per iscritto e possono essere rese anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.
- c. Le ordinanze dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale sono revocabili.
- d. Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, viene comunicata alle Parti con le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 19 – Interpretazione delle norme.

Il tribunale arbitrale una volta costituito è competente a dirimere eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità delle norme, anche procedurali, scelte dalle Parti o in mancanza di quelle di cui al presente Regolamento. La decisione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale è definitiva. Qualsiasi questione sottoposta a CAI, inerente all'applicazione del presente Regolamento, è risolta dalla stessa in conformità alle proprie procedure amministrative ed organizzative.

IV- AVVIO DELL'ARBITRATO

Art. 20– Domanda di Arbitrato.

1. La Parte istante (definita anche attore) deposita a mezzo PEC da indirizzare alla Segreteria della Camera Arbitrale Internazionale (il relativo indirizzo è riportato sul sito della Camera Arbitrale) la domanda di Arbitrato, già munita di marche da bollo, sottoscritta dalla stessa Parte e/o dal difensore eventualmente nominato che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione delle generalità e del domicilio delle Parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori e dei rispettivi codici fiscali e partite iva;
 - b. decisione richiesta (secondo diritto o equità), con la specificazione del numero di Arbitri previsto e la nomina dell'Arbitro di Parte nel caso in cui sia prevista la costituzione di un Collegio Arbitrale;
 - c. l'indicazione del preesistente compromesso o clausola arbitrale di cui dovrà essere allegata copia unitamente ad ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla Parte;
 - d. la specifica esposizione delle domande da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l'indicazione sommaria del valore economico della controversia;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
 - f. la procura conferita al difensore, ove nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g. la sottoscrizione della/e Parte/i istante/i.
 - h. la domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. da versare direttamente a CAI.

Se la domanda, munita di marche da bollo, è **sottoscritta** digitalmente, i documenti potranno essere trasmessi mediante servizi di trasferimento file (es. Wetransfer). Se la domanda, già munita delle marche da bollo, **non è sottoscritta** digitalmente, i documenti potranno essere trasmessi mediante servizi di trasferimento file (es.

Wetransfer), ma in tal caso, il deposito telematico dovrà essere seguito da quello cartaceo dell'atto, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di deposito.

Il fascicolo cartaceo dovrà contenere:

- 1 originale + allegati per CAI
 - 1 copia + allegati per ciascuna Parte convenuta;
 - 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.
2. La Segreteria Arbitrale, mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o PEC o raccomandata a/r o a mezzo di corriere con avviso di ricezione, trasmette la domanda di arbitrato, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito, alla controparte (definitiva anche convenuto) L'attore può anche notificare (scelta consigliata) direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando l'obbligo del deposito della domanda stessa, regolarmente notificata, unitamente al fascicolo contenente i documenti di cui sopra, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica presso la Segreteria Arbitrale che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

Art. 21 - Comparsa di risposta.

1. Il convenuto deposita a mezzo PEC da indirizzare alla Segreteria della Camera Arbitrale Internazionale (il relativo indirizzo è riportato sul sito della Camera Arbitrale) la comparsa di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti (20) giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato da Parte della Segreteria Arbitrale o dalla notifica ad istanza di Parte attrice. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La comparsa di risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore e contiene, ovvero è accompagnata, da:
- a. nome, domicilio del convenuto e codice fiscale o partita iva;
 - b. esposizione, anche breve e sommaria, della difesa con ivi specificate, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni procedurali e di merito;
 - c. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - d. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
 - e. procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
 - f. la comparsa di risposta deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. da versare direttamente a CAI.

Se la comparsa, munita di marche da bollo, **è sottoscritta** digitalmente, i documenti potranno essere trasmessi mediante servizi di trasferimento file (es. Wetransfer). Se la comparsa, già munita delle marche da bollo, **non è sottoscritta** digitalmente, i documenti potranno essere trasmessi mediante servizi di trasferimento file (es. Wetransfer), ma in tal caso, il deposito telematico dovrà essere seguito da quello cartaceo dell'atto, entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di deposito.

Il fascicolo cartaceo dovrà contenere:

- 1 originale + allegati per CAI;
 - 1 copia + allegati per ciascuna altra Parte;
 - 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato.
2. La Segreteria Arbitrale trasmette la comparsa di risposta all'attore entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato all'attore, fermo

restando il deposito della comparsa presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. Se la Parte convenuta rifiuta di prendere Parte alla procedura, la Segreteria Arbitrale dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e il Tribunale arbitrale fissa e comunica la data della prima udienza e l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

La controversia si considera ufficialmente sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata regolarmente inviata alla Parte convenuta. A questo punto la Segreteria forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi dello stesso nel registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda.

Art. 22 – Domanda riconvenzionale

Il convenuto, unitamente alla comparsa di risposta, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. Se il convenuto propone domande riconvenzionali, l'attore può depositare presso la Segreteria Arbitrale una memoria di risposta alle riconvenzionali entro quindici (15) giorni dalla ricezione. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La Segreteria Arbitrale comunica al convenuto la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro sette (7) giorni lavorativi successivi alla data del deposito, concludendo in via definitiva l'interscambio degli atti introduttivi.

Art. 23 – Questioni preliminari ed amministrative.

La Segreteria Arbitrale ha facoltà di convocare le Parti, anche con modalità telematica, per discutere le questioni preliminari di procedura. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le Parti, il Consiglio Arbitrale, con accettazione delle parti, può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico Lodo. In caso di riunione di più Arbitrati, il Consiglio Arbitrale tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso. Nelle controversie societarie, in caso di pluralità d'impugnazioni avverso una stessa delibera, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico Lodo.

Le tempistiche di cui agli artt. 20-21-22 non devono essere considerati per le procedure opzionali e d'urgenza, i cui termini sono indicati nell'apposito allegato.

V- IL PROCEDIMENTO

Art. 24 – Principi processuali

In tutti i casi, ivi comprese anche le procedure brevi e opzionali, l'arbitrato è rituale e secondo diritto, eccetto il caso in cui le Parti chiedano espressamente che l'Arbitro decida secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti.

Art. 25- Costituzione del Tribunale Arbitrale

a. Previa accettazione di nomina ed in assenza di contestazioni dalle Parti, da presentarsi entro i termini indicati nel presente Regolamento, la Segreteria Arbitrale, sempre dopo il versamento del fondo iniziale, trasmette all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

b. L'Arbitro o gli Arbitri costituiranno il tribunale arbitrale nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 30 (giorni) dalla ricezione degli atti. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Nel verbale saranno identificati gli Arbitri, le Parti e i rispettivi difensori con i riferimenti utili per necessarie comunicazioni per lo scambio degli atti, definendo la relativa modalità. Inoltre, dovranno essere inseriti tutti gli elementi non determinati o mancanti nella convenzione di arbitrato ed in particolare la sede dell'arbitrato e la lingua

dell'arbitrato e andranno dettate le modalità e i termini di svolgimento del procedimento, stilando un calendario della procedura, l'indicazione dei primi termini assegnati alle Parti per lo scambio delle memorie e l'indicazione specifica del contenuto che le stesse dovranno avere.

c. Dopo la costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, qualora si debba sostituire l'Arbitro o gli arbitri, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo Arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 26 – Le udienze.

Le udienze sono fissate dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale e comunicate alle Parti per tramite della Segreteria Arbitrale con congruo preavviso, non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi lavorativi. Di tutte le udienze è redatto processo verbale. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze sono riservate. Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, prosegue con lo svolgimento della procedura. Ove sorgano dubbi sulla regolarità nella convocazione, e per garantire il principio di contraddittorio, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, provvede ad una nuova convocazione.

Art. 27 – Istruzione probatoria.

- a. Il Tribunale arbitrale può disporre l'interrogatorio libero delle Parti e assumere d'ufficio, o su istanza di Parte, tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.
- b. Il Tribunale arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento e al merito della controversia.
- c. Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di contro-interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.
- d. Il Collegio Arbitrale può delegare un componente del Collegio per procedere all'assunzione delle prove ammesse.
- e. In tema di istruzione probatoria valgono ad integrazione le norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 28 – Consulenza tecnica.

- a. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale, sempre selezionandoli tra quelli presenti in un apposito elenco tenuto dall'Associazione Camera Arbitrale Internazionale.
- b. Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal presente Regolamento, e dagli allegati, ivi inclusi quelli previsti ai fini della riconsulenza.
- c. Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.
- d. Le Parti possono designare dei consulenti tecnici di Parte. Le consulenze tecniche svolte alla presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 29 – Domande nuove.

Il tribunale arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di tutte le circostanze ivi compreso lo stato del procedimento.

Art. 30 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle Parti e con il consenso degli arbitri, fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile. In caso di intervento volontario del terzo, quest'ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la Segreteria Arbitrale un atto di intervento avente il contenuto previsto dal presente Regolamento. La Segreteria Arbitrale trasmette l'atto di intervento alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, la Segreteria Arbitrale assegna alle Parti ed all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale entro il termine fissato, il Tribunale Arbitrale dichiara l'improcedibilità dell'intervento del terzo. Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre apposita domanda deve depositare presso la Segreteria Arbitrale un atto avente il contenuto previsto dal presente Regolamento. La Segreteria Arbitrale trasmette l'atto d'intervento alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale. L'ordinanza con la quale l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria Arbitrale al terzo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 31 – Precisazione delle conclusioni.

- a. Quando l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del Lodo definitivo dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.
- b. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
- c. Successivamente all'invito dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
- d. I commi precedenti del presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritenga di decidere con Lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Art. 32 – Transazione e rinuncia agli atti.

Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando espressamente l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dall'obbligo di emettere il Lodo. L'estinzione anticipata del procedimento, prima della costituzione del tribunale arbitrale, viene dichiarata dal Consiglio Arbitrale o dalla Segreteria Generale.

Art. 33 – Inattività della Parte

- a. Qualora la Parte convenuta ometta di costituirsi, in tutti casi l'Arbitro cui sarebbe stata la nomina, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e procederà in sua assenza.
- b. Qualora la Parte convenuta si costituisca ma ometta di indicare il nominativo dell'Arbitro di sua spettanza e la controversia non sia riferibile ad Arbitro unico, l'Arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.
- c. Se entro il termine fissato dall'Arbitro:
 - una delle Parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l'Arbitro dispone, con ordinanza, la continuazione del procedimento;

- una delle parti, debitamente notificata in conformità al presente Regolamento, non compare ad un'udienza senza giustificato motivo, l'Arbitro è legittimato a proseguire il procedimento;
- una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda nel termine fissato, senza giustificato motivo, l'Arbitro può emettere il lodo sulla base delle prove già acquisite.

In tutti i casi di inattività della Parte, il tribunale arbitrale avrà il dovere di assicurare il pieno rispetto del principio di contraddittorio e la piena parità di trattamento.

VI- IL LODO

Art. 34 – Emissione del Lodo.

Salvo quanto disposto diversamente dalle Parti, il Lodo deve essere emesso entro 180 (cento ottanta) giorni dal momento dell'accettazione della nomina da Parte dell'Arbitro o dell'ultimo componente del collegio arbitrale. Restano salve le ipotesi di proroga e i termini di sospensione previsti dal codice di procedura civile, dal presente regolamento o in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 35 - Deliberazione del Lodo.

Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale ed è assunto, salvo il caso di Arbitro Unico, a maggioranza dei voti. In caso di arbitrato collegiale, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richianda, oppure se è altrimenti prevista dalle norme applicabili al procedimento, altrimenti la deliberazione potrà avvenire anche in luoghi diversi.

Art. 36 – Forma e contenuto del Lodo.

Il Lodo è redatto per iscritto e deve contenere:

1. l'indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
2. l'indicazione della Convenzione Arbitrale;
3. l'indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, dell'applicabilità della legge di riferimento e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
4. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
5. l'indicazione delle domande proposte dalle Parti così come precisate nelle rispettive conclusioni;
6. l'esposizione dei motivi della decisione;
7. il dispositivo;
8. la decisione sulle spese ed onorari del procedimento dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale, con riferimento alla liquidazione compiuta da CAI, nonché la decisione sulle spese ed onorari di difesa sostenute dalle Parti che possono essere compensate, in tutto o in Parte oppure poste a carico della Parte soccombente, ivi comprese le spese del C.T.U. eventualmente nominato;
9. la data, il luogo e le modalità della deliberazione;
10. la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la Partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

L'Arbitro o gli Arbitri (a maggioranza) possono richiedere alla Camera Arbitrale un controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione. Il controllo esclusivamente formale si concluderà entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla regolare ricezione ad opera della Camera Arbitrale.

Art. 37 – Deposito e comunicazione del Lodo.

- a. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale deposita il Lodo presso la Segreteria Arbitrale in tanti originali quante sono le Parti oltre ad una copia diretta al Consiglio Arbitrale.
- b. La Segreteria Arbitrale trasmette ad ogni Parte un originale del Lodo entro 10 (dieci) giorni successivi alla data del deposito.

Art. 38 – Lodo parziale e Lodo non definitivo.

- a. Il Tribunale Arbitrale emette un Lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
- b. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un Lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
- c. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
- d. Il Lodo parziale e il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale di richiedere una proroga alla Segreteria Arbitrale.
- e. Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il Lodo definitivo. Il Lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Art. 39 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali.

Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4). Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di trenta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824 cpc. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato. Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato.

Art. 40- Con l'allegato denominato: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D'URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE

Sono stati regolamentati i seguenti procedimenti: Arbitraggio, Perizia contrattuale, Arbitrato orale abbreviato, Arbitrato documentale, Arbitrato d'urgenza, Arbitrato semplificato, Arbitrato telematico.

VII – LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 41 – Valore della controversia

1. Prima dell'introduzione degli atti, su richiesta di ciascuna delle Parti, la Segreteria Arbitrale potrà stimare un preventivo di massima, non vincolante, indicando le tempistiche dei pagamenti. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. Con il deposito degli atti introduttivi, ciascuna Parte dovrà versare i diritti di Segreteria indicati nel tariffario.
2. Dopo il deposito degli atti, il Consiglio Arbitrale, per tramite della Segreteria Arbitrale, stima in via provvisoria il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle Parti e del Tribunale Arbitrale, e richiede alle Parti, in eguale misura, un **fondo**

parziale iniziale a copertura delle spese di procedimento, indicando i successivi importi da versare e le relative tempistiche di pagamento. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria Arbitrale determina l'entità del deposito che le Parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.

3. La Segreteria, a richiesta di una delle Parti o anche in via autonoma ove lo ritenga opportuno, previo confronto non vincolante con il Tribunale Arbitrale, in ogni fase del procedimento può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna Parte e richiedere a ciascuna di esse gli importi correlati a tali domande.
4. In mancanza del versamento del **fondo parziale iniziale** nel termine di giorni 15 dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Camera Arbitrale, non sarà dato avvio alla procedura.
5. In caso di nomina dell'Arbitro di urgenza il pagamento del fondo spese da Parte dell'istante dev'essere effettuato entro 5 giorni dalla richiesta formulata dal Direttore della Camera Arbitrale, in base alla tariffa allegata. Nell'Arbitrato d'urgenza gli onorari istituzione arbitrale e gli onorari dell'arbitro sono quindi anticipati dalla parte che deposita l'istanza e sono totali e comprensivi delle rispettive spese.
6. Tutti i pagamenti possono essere richiesti alle Parti in eguale misura sino al termine del procedimento, salvo nel caso in cui si decida di separare le richieste. In tale ultimo caso limitatamente alla domanda per la quale vi sia inadempimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere da quando risulterà effettuato il pagamento mancante.
7. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a. Diritti di registrazione che l'attore versa all'atto del deposito della domanda e il convenuto all'atto del deposito della comparsa di risposta;
 - b. Onori istituzione arbitrale.
 - c. Onorari dell'Arbitro unico o del Collegio Arbitrale.
 - d. Eventuali compensi dei Consulenti Tecnici d'ufficio. I compensi dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati dal Tribunale Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
 - e. Eventuali rimborsi spese della Camera, degli Arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Gli onorari dell'istituzione arbitrale e gli onorari dell'Arbitro o del collegio arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo il tariffario allegato al presente regolamento. In caso di conclusione anticipata del procedimento, i costi possono essere determinati in misura inferiore a quanto previsto nel tariffario allegato. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Nel caso di collegio arbitrale gli onorari sono liquidati in misura eguale per ciascun arbitro. Tuttavia, può essere determinato un onorario differenziato fino ad un massimo del 10% per il Presidente del Tribunale Arbitrale.

L'attività svolta dalla Camera Arbitrale è da considerarsi direttamente riconducibile alle Parti, nei confronti delle quali gli Arbitri maturano e conservano sempre il diritto al compenso per l'attività arbitrale, anche in solido tra loro. CAI non assume alcuna responsabilità circa il mancato pagamento degli onorari, dei compensi e rimborsi spettanti agli Arbitri ed a tutti coloro che possano intervenire nel procedimento arbitrale, i quali rinunciano preventivamente ad ogni azione per l'onorario nei confronti di CAI.

Art. 42 – Liquidazione spese di procedimento.

1. La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli Arbitri, dagli Arbitratori e dai Periti, in base all'allegato Tariffario che forma Parte integrante del presente Regolamento, previa verifica di conformità da Parte della Segreteria.
2. La liquidazione delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio viene effettuata dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale secondo i compensi professionali vigenti o, se opportuno, secondo equità.
3. Le Parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate.
4. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Arbitro, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria, su parere del Consiglio Arbitrale, anche applicando onorari inferiori al minimo dei compensi arbitrali.
5. L'Arbitro, prima di redigere il lodo, dovrà sottoporre la liquidazione finale di tutte le spese del procedimento, compresi gli onorari arbitrali, ad approvazione del Consiglio Arbitrale. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
6. In tutti i casi il parere del Consiglio Arbitrale è vincolante.

Art. 43 – Mancato pagamento

1. Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento ovvero, se non lo abbia già stabilito in precedenza e se lo ritiene opportuno, sempre in presenza di domande diverse, può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna Parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In tutti i casi di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Camera Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria o il Tribunale Arbitrale, se costituito, può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, fatti salvi i diritti della Camera Arbitrale.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Riservatezza e privacy.

La Segreteria Arbitrale, il Consiglio Arbitrale, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, le Parti, i Difensori e i Consulenti tecnici rispettano la natura confidenziale del Procedimento e del lodo arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria. Le prove documentali o di altra natura, fornite da una delle Parti o da un testimone durante l'arbitrato, sono considerate confidenziali. Nella misura in cui non siano già di pubblico dominio, tali informazioni non possono essere usate o divulgate per un qualsiasi motivo a terzi da una Parte senza il consenso dell'altra Parte o d'ordine del Tribunale competente.

Art. 45- Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore 28.10.2024. Se le Parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dall'entrata in vigore del medesimo.

ALLEGATO “A”: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

ALLEGATO “B”: DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE

ALLEGATO “C”: TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI (definito anche TARIFFARIO)

ALLEGATO “D”: CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

ALLEGATO “E”: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D’URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE

ALLEGATO “F”: STATUTO ORGANI CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

ALLEGATO “A”: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle Parti volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la Parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla Parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la Parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola Parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO “B” - DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA’ ESCLUSE

1. Sono compresi negli onorari indicati nelle Tariffe di cui all’apposito allegato del Regolamento del Procedimento di arbitrato gestito da CAI seguenti servizi:

- a. Gestione e amministrazione dei procedimenti arbitrali;
- b. Ricevimento degli atti e relativa trasmissione degli stessi alle Parti e agli Arbitri esclusivamente se eseguita con Posta elettronica certificata;
- c. Controllo della regolarità formale degli atti e del lodo;
- d. Ospitalità delle udienze in tutte le Sedi Secondarie della CAI, anche gestendo l’eventuale arbitrato in modalità telematica;
- e. Se richiesto dal Tribunale Arbitrale, presenza di un referente della Segreteria nelle udienze fisiche ai fini della relativa verbalizzazione.

2. Sono escluse dagli onorari di CAI e costituiscono voci di pagamento separate, da contabilizzare, le seguenti attività o servizi:

- a. Fotocopie di atti e documenti depositati dalle Parti in un numero di copie insufficiente;
- b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- d. Servizi di interpretariato;
- e. Spese di trasferta del funzionario della Segreteria Arbitrale deputato alla verbalizzazione delle udienze che si tengono fuori dalla Sede legale della Camera Arbitrale Internazionale;
- f. Ogni altro servizio non ricompreso tra quelli di cui al precedente punto 1.

ALLEGATO “C”: TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI (definito anche TARIFFARIO)

TARIFFARIO ARBITRATO

I valori sono espressi in euro. Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti, salvo le ipotesi diverse indicate nel Regolamento. **Nell'Arbitrato d'urgenza** gli onorari dell'istituzione arbitrale e gli onorari dell'arbitro sono anticipati dalla Parte che deposita l'istanza e sono totali e comprensivi delle rispettive spese.

ORDINARIO

Valore della controversia	Onorari Istituzione Arbitrale	Onorari Arbitro Unico	Onorari Collegio Arbitrale
Fino a 25.000	300,00	400,00-1.000,00	1.000,00-2.500,00
Da 25.001 a 50.000	600,00	1.000,00-2.000,00	2.500,00-3.500,00
Da 50.001 a 100.000	1.000,00	2.000,00-3.000,00	3.500,00- 5.500,00
Da 100.001 a 250.000	2.000,00	3.000,00-4.500,00	5.500,00- 7.500,00
Da 250.001 a 500.000	3.000,00	4.500,00-7.000,00	7.500,00-11.500,00
Da 500.001 a 1.000.000	4.000,00	7.000,00-10.000,00	11.500,00-16.500,00
Da 1.000.001 a 2.500.00	5.000,00	10.000,00-15.000,00	16.500,00- 25.500,00
Da 2.500.001 a 5.000.000	6.000,00	15.000,00-25.000,00	25.500,00-37.500,00
Da 5.000.001 a 10.000.000	10.000,00	25.000,00-35.000,00	37.500,00-52.500,00
Da 10.000.001 a 25.000.000	15.000,00	35.000,00-45.000,00	52.500,00-72.500,00
Da 25.000.001 a 50.000.000	25.000,00	45.000,00-60.000,00	72.500,00-97.500,00
Da 50.000.001 a 100.000.000	35.000,00	60.000,00-80.000,00	97.500,00-121.500,00
Oltre 100.000.000	35.000,00 + 0.05% sull'eccedenza	80.000,00+0,03% sull'eccedenza	121.500,00+ 0,05 sull'eccedenza

SEMPLIFICATO

Valore della controversia	Onorari Istituzione Arbitrale	Onorari Arbitro Unico
Fino a 25.000	300,00	400,00-900,00
Da 25.001 a 50.000	500,00	900,00-1.800,00
Da 50.001 a 100.000	900,00	1.800,00-2.500,00
Da 100.001 a 250.000	1.500,00	2.500,00-4.000,00
Da 250.001 a 500.000	2.000,00	4.000,00-6.000,00
Da 500.001 a 1.000.000	3.000,00	6.000,00-9.000,00
Da 1.000.001 a 2.500.00	4.000,00	9.000,00-13.000,00
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.000,00	13.000,00-18.000,00
Da 5.000.001 a 10.000.000	8.000,00	18.000,00-30.000,00
Da 10.000.001 a 25.000.000	12.000,00	30.000,00-40.000,00
Da 25.000.001 a 50.000.000	20.000,00	40.000,00-55.000,00
Da 50.000.001 a 100.000.000	28.000,00	55.000,00-70.000,00
Oltre 100.000.000	28.000,00 + 0.05% sull'eccedenza	70.000,00+0,03% sull'eccedenza

PROCEDIMENTO ARBITRATO DOCUMENTALE

VALORE DELLA CONTROVERSIA	ONORARI ISTITUZIONE ARBITRALE	ONORARIO ARBITRO
Fino a 5.000,00 euro	350,00	400,00

PROCEDIMENTO ARBITRALE ORALE ABBREVIATO

VALORE DELLA CONTROVERSIA	ONORARI ISTITUZIONE ARBITRALE	ONORARIO ARBITRO
Fino a 15.000,00 euro	350,00	600,00

ARBITRATO D'URGENZA

ONORARI ISTITUZIONE ARBITRALE	ONORARI ARBITRO D'URGENZA	TOTALE
1.000,00 (mille)	9.000,00 (novemila)	10.000,00 (diecimila)

ALLEGATO “D”: CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ISCRITTO ALL’ ASSOCIAZIONE CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Chi che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Internazionale (di seguito definita anche CAI o convenzionante) con Sede legale in Via Sistina 121- 00187 Roma, Partita Iva/C.f. 03760490783, nominato dalla/e Parte/i o dalla Camera Arbitrale, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale e a svolgere l’incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento, al presente Codice Deontologico anche dell’Associazione Camera Arbitrale Internazionale, oltre a tutti gli allegati. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati da CAI oltre che agli arbitrali, periti contrattuali, esperti.

ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L’Arbitro nominato dalla Parte può sentire quest’ultima o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso le indicazioni fornite dalla Parte non sono vincolanti per l’Arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA DELL’ARBITRO

L’Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le proprie qualifiche di studio, professionali ed esperienza in relazione alla materia del contendere.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ’ DELL’ARBITRO

L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessarie, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito e professionale possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ’ DELL’ARBITRO

L’Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le Parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA DELL’ARBITRO

L’Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura e anche dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

Nei 5 (cinque) giorni successivi alla nomina, salvo tempistiche minori previste dal presente regolamento per le procedure opzionali, l’Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina contenente altresì l’accettazione del presente regolamento (e dei relativi allegati), del codice deontologico, degli onorari previsti in apposito tariffario, delle tempistiche previste per l’emissione del Lodo, nonché la dichiarazione di imparzialità e indipendenza nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815 c.p.c. ovvero la relativa insussistenza. In difetto di accettazione nel termine indicato, la nomina si intende non accettata. La Segreteria Arbitrale trasmette alle Parti copia dell’accettazione e della dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Ciascuna Parte, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dei suddetti documenti (o salvo il maggiore o minore tempo previsto per le procedure opzionali) potrà comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale. Decorso inutilmente tale termine, l’Arbitro è confermato dal Consiglio Arbitrale. Nel caso di eventuali contestazioni o osservazioni, il Consiglio Arbitrale decide ai fini della conferma o della sostituzione dell’Arbitro. L’Arbitro deve rinnovare la suddetta

dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la Parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'Arbitro nei modi e con le forme previste dal codice di procedura civile.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L' Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle Parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. È dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia. In caso di contestazione su detti rimborsi, l'Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale di CAI a decidere secondo equità l'entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.

3. L' Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale della Camera Arbitrale.

ART. 9 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL'ARBITRO

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque Parte o i suoi difensori.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle Parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento. Gli Arbitri irraturali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle Parti nel corso del procedimento arbitrale.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L' Arbitro deve favorire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Resta impregiudicato il suo diritto a non sottoscrivere il Lodo, preferibilmente per validi motivi da indicare, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 – ONORARIO E SPESE DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro difensori in relazione all' onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale di CAI secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell'apposito allegato che l'Arbitro, quando accetta l'incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.
3. Gli Arbitri conservano rispetto a CAI la più ampia autonomia decisionale e CAI, per quanto sia tenuta a selezionare e nominare gli arbitri più adatti e preparati iscritti all'Associazione Camera Arbitrale Internazionale per assolvere al meglio tale compito, non è in alcun modo responsabile verso le Parti per l'operato degli Arbitri, i quali conservano sempre ed in ogni caso un esclusivo rapporto di mandato professionale direttamente con le stesse.

Gli Arbitri, in assenza di precipua nomina, in nessun modo sono autorizzati ad agire in nome e per conto di CAI e dell'Associazione Camera Arbitrale Internazionale con le quali hanno il dovere di collaborare lealmente per portare a termine nel più breve tempo possibile e nel miglior modo, la procedura arbitrale. Considerato che tutta l'attività svolta da CAI è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri maturano e conservano sempre il diritto al compenso per l'attività arbitrale svolta, solo ed esclusivamente nei confronti delle Parti medesime, eventualmente in solido tra loro. CAI non assume pertanto alcuna responsabilità circa i mancati pagamenti, da parte dei compromettenti, dei compensi e rimborsi spettanti agli Arbitri ed a tutti coloro che possano intervenire nel procedimento arbitrale, i quali rinunciano preventivamente ad ogni azione per il proprio compenso nei confronti della Camera Arbitrale Internazionale. Resta inteso che in caso d'insolvenza dei compromettenti per il pagamento degli onorari previsti, gli Arbitri e gli altri terzi intervenuti, conservano per il credito totale o residuo ogni diritto di azione nei confronti dei compromettenti, per tutelarsi e recuperare in sede giudiziaria quanto a loro dovuto per l'attività svolta.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito da CAI che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo all'Associazione Camera Arbitrale Internazionale Nazionale per valutare l'eventuale cancellazione dall'elenco. Se da un comportamento negligente dell'Arbitro derivino danni, anche di immagine, per la Camera Arbitrale Internazionale, quest'ultima si riserverà di richiedere un eventuale risarcimento danni.

ART. 14- ELENCO ARBITRI

CAI, per tramite dell'Associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE, forma un elenco di Arbitri e Periti che viene aggiornato ed integrato ogni anno e al quale possono attingere le parti, o in secondo ordine la Camera Arbitrale (ove le Parti non provvedano nei tempi previsti dal Regolamento o dalla convenzione di arbitrato) per le eventuali nomine. Gli Arbitri sono suddivisi per area geografica e competenza curriculare e a richiesta delle Parti può essere fornita una short-list degli arbitri con allegato, per ciascuno, un curriculum vitae. Coloro che intendono essere inseriti nell'elenco interno dell'Associazione Camera Arbitrale Internazionale potranno inviare domanda di ammissione nei tempi e con le modalità decise dall'Associazione Camera Arbitrale Internazionale. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Camera Arbitrale Internazionale, in persona del suo Presidente, previa valutazione della domanda di ammissione, e dei relativi allegati, comunicherà al candidato Arbitro l'eventuale parere favorevole invitandolo all'invio di ulteriori documenti integrativi e al versamento di una quota di adesione che annualmente viene stabilita dagli organi dell'associazione. Tale quota è versata esclusivamente per l'inserimento nell'elenco degli Arbitri, e non a titolo di formazione (salvo quella specificatamente indicata nell'istanza di ammissione), e non essendo attivato nessun contratto di lavoro e/o di collaborazione tra CAI e/o Associazione Camera Arbitrale Internazionale e il singolo arbitro, l'accettazione della domanda e il contestuale inserimento nell'elenco non implica la certezza di nomine che pertanto restano eventuali. L'adesione all'associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE vale sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Ciascun Arbitro potrà inviare disdetta di appartenenza all'Associazione Camera Arbitrale Internazionale entro il 30 ottobre di ogni anno che avrà effetto a fare data dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di disdetta vi sarà un tacito rinnovo che impegnerà l'Arbitro al pagamento della quota di rinnovo, indicata nel modulo di adesione, da corrispondere entro il 15 gennaio dell'anno successivo e che garantirà tutti i servizi indicati nell'istanza di ammissione.

ART. 15- FORMAZIONE

L'Associazione Camera Arbitrale Internazionale garantisce agli Arbitri un Corso propedeutico in modalità e-learning in Diritto dell'Arbitrato che verrà attivato contestualmente alla formalizzazione dell'adesione all'Associazione Camera Arbitrale Internazionale. Inoltre viene garantito l'accesso ad un'area riservata per l'inserimento dei propri dati.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'Arbitro è tenuto al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate e non deve utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull'esito di altre controversie.

ALLEGATO “E”: ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO (documentale e orale abbreviato), ARBITRATO SEMPLIFICATO, ARBITRATO D’URGENZA, ARBITRATO TELEMATICO, ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE

Arbitraggio

1. Le parti, con domanda anche congiunta da inviare con le medesime modalità di una domanda di arbitrato, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l’incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. La domanda deve contenere la generalità delle Parti e, se nominati, dei rispettivi rappresentanti, l’esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell’elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
2. L’Arbitratore o i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale.
3. All’arbitraggio si applicano le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti,
4. L’arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla nomina dell’Arbitratore/Arbitratori.

Perizia contrattuale

1. Le Parti possono chiedere, anche con domanda congiunta da inviare con le medesime modalità di una domanda di arbitrato, la nomina di un Perito contrattuale con l’incarico di effettuare constatazioni e accertamenti. In particolare, con la perizia contrattuale, le parti deferiscono ad uno o più terzi, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.
2. La domanda deve contenere le generalità delle Parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l’esposizione dei fatti e l’allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell’oggetto della constatazione o dell’accertamento.
3. Nel caso di domanda presentata da una sola Parte, questa deve essere comunicata all’altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La Parte convenuta può eventualmente aderire alla domanda, formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto ed esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria che dovrà depositarsi nel termine di 10 (dieci) giorni.
4. La mancata adesione dell’altra Parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito contrattuale è nominato dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia e sempre ricorrendo ad esperti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale Internazionale.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla nomina.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria la quale, entro 10 giorni, comunica alle Parti l’avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal Perito od Esperto in base ai compensi allegati.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l’invio della copia della perizia a ciascuna Parte. Il pagamento deve eseguirsi in un’unica soluzione, atto del deposito della domanda congiunta o delle domande singole, nel caso in cui il costo complessivo (onorari istituzione arbitrale e onorari perito) sia inferiore ad € 2.000,00 (duemila). Qualora il costo esorbits tale valore, il pagamento potrà essere eseguito in due soluzioni di cui il 50% all’atto del deposito della domanda o delle domande congiunte e il restante 50% entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Arbitrato documentale

1. Se la lite ha un valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro (cinquemila/00), e c'è l'accordo di tutte le Parti, si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma dell'arbitrato orale abbreviato, ove ricorrano tutte le condizioni e, qualora il valore esorbiti anche il limite previsto per l'arbitrato orale abbreviato, si procederà nella forma del procedimento arbitrale ordinario o semplificato.
2. Affinché la controversia possa essere ammessa all'arbitrato documentale è necessario, inoltre, che CAI attraverso i propri organi, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che a suo insindacabile giudizio il caso concreto renda possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dall'audizione orale delle Parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.
3. Nel caso in cui sia ammesso il procedimento documentale sono previsti i seguenti termini:
 - a. entro quattordici (14) giorni dal deposito della **domanda congiunta** di Arbitrato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro con la relativa accettazione e dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
 - b. entro i 5 (cinque) giorni successivi alla dichiarazione dell'accettazione e dichiarazione, le Parti potranno presentare eventuali contestazioni o osservazioni sempre motivate in merito all'Arbitro nominato chiedendo la sua sostituzione.
 - c. in assenza di contestazioni o osservazioni, nel suddetto termine, il tribunale arbitrale si ritiene costituito al 7° giorno successivo;
 - d. il deposito del lodo arbitrale avverrà da Parte dell'Arbitro Unico, entro 40 (quaranta) giorni dalla sua costituzione.
4. Tale procedimento omette ogni forma di udienza e/o incontro preliminare e sarà deciso solo in base ai documenti prodotti dalle parti. L'Arbitro Unico, qualora a insindacabile giudizio lo ritenesse necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le Parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.
5. Le Parti richiedendo l'Arbitrato documentale esonerano espressamente l'Arbitro Unico dall'ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere le relative difese solo per iscritto secondo le indicazioni della Camera Arbitrale e dell'Arbitro Unico.
6. Le Parti possono trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti. Ciascuna di esse, per essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata per l'attestazione contenente tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata a CAI e delle responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
7. Le Parti potranno trasmettere all'Arbitro Unico, attraverso la Segreteria Arbitrale, perizie giurate di professionisti iscritti ad albi o colleghi professionali competenti sulle materie della controversia.
8. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d'inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.
9. L'intero costo del procedimento e gli onorari dell'Arbitro, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, andranno versati contestualmente alla presentazione della domanda congiunta da entrambe le parti per un pari importo.
10. Per quanto non espressamente previsto si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale o di norme imperative in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Arbitrato orale abbreviato

1. Se la lite ha un valore inferiore o uguale a 15.000,00 euro (quindicimila) e c'è l'accordo di tutte le Parti e l'assenso della Camera Arbitrale, si applicano le norme del presente articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale. Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia venisse per qualsiasi ragione superato, o nel caso siano poste eventuali domande nuove, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario o semplificato (se vi è accordo delle Parti). Tuttavia ove vi sia il contemporaneo accordo tra le Parti, l'Arbitro e la Camera Arbitrale, tenuto conto anche della complessità della lite, l'arbitrato orale abbreviato potrà tenersi anche per controversie che esorbitino il valore sopra indicato, indipendentemente dal valore della controversia.
2. L'Arbitrato orale abbreviato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza.
3. Nel caso in cui sia ammesso il procedimento orale abbreviato sono previsti i seguenti termini:
 - a. entro quattordici (14) giorni dal deposito della **domanda congiunta** di Arbitrato orale abbreviato ovvero dalla data di adesione all'Arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunica alle Parti il nome dell'Arbitro con la relativa accettazione e la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
 - b. entro i 5 (cinque) giorni successivi alla dichiarazione dell'accettazione e dichiarazione, le Parti potranno presentare eventuali contestazioni o osservazioni sempre motivate in merito all'Arbitro nominato chiedendo la sua sostituzione.
 - c. in assenza di contestazioni entro il suddetto termine, verrà comunicata alle parti la data dell'udienza che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva nomina.
 - d. l'Arbitrato è rituale e il lodo, secondo il diritto, viene emesso entro ventuno (21) giorni dall'udienza per tramite di un Arbitro Unico, nominato sempre dal Consiglio Arbitrale.
4. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale è redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, su muniti di mandato speciale. Ove la domanda congiunta presenti delle anomalie solo l'Arbitro Unico potrà decidere di fare precedere l'unica udienza da un incontro preliminare per individuare la questione da decidere e per l'assunzione delle prove. Le Parti richiedendo l'arbitrato orale abbreviato incaricano espressamente l'Arbitro Unico di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nell'udienza e si impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tale udienza secondo le indicazioni dell'Arbitro.
5. Nel corso dell'udienza le Parti possono produrre documenti, l'Arbitro sente le Parti e può disporre l'audizione di un numero massimo di 2 (due) testimoni per ciascuna Parte, nel corso dell'udienza stessa. La convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza della loro assunzione. Non è ammessa la Consulenza Tecnica.
6. Salvo che non sia stato già pattuito all'interno della convenzione di arbitrato, le Parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta al Tribunale Arbitrale tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto l'atto che ha originato la controversia e di quella usata dalle Parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa. L'Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e in tal caso può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
7. L'intero costo del procedimento, e gli onorari dell'Arbitro, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, andranno versati contestualmente alla presentazione della domanda congiunta da entrambe le parti per un pari importo.
8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre norme del presente Regolamento, della convenzione arbitrale delle Parti o di norme imperative in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

Arbitrato semplificato

1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica alle seguenti condizioni, tutte contemporaneamente presenti:
 - a. il valore complessivo della controversia, sommando tutte le richieste, non deve essere superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) euro;
 - b. tutte le Parti devono essere espressamente d'accordo nel richiedere una procedura semplificata, anche fino allo scambio degli atti introduttivi. La contrarietà anche solo di una delle Parti non rende ammissibile questa procedura;
 - c. la Camera Arbitrale esprime parere favorevole ad un arbitrato semplificato, tenendo conto della complessità della controversia.
2. La procedura semplificata trova impulso nella domanda di arbitrato depositata dall'attore, con le medesime modalità e contenuti previsti per la procedura arbitrale ordinaria, alla quale seguono le seguenti fasi:
 - a. la Segreteria arbitrale entro 7 (sette) giorni dalla sua ricezione, invia al convenuto la domanda di arbitrato semplificato;
 - b. il Convenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, deve depositare sempre presso la Segreteria Arbitrale, la comparsa di risposta con le medesime modalità e contenuti previsti per la procedura arbitrale ordinaria, con le eventuali domande riconvenzionali.
 - c. In caso di eccezioni di rito ovvero di domanda riconvenzionale, l'attore deve depositare presso la Segreteria Arbitrale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto, la quale dovrà contenere l'esposizione della difesa e ogni altra indicazione o documento che la Parte ritenga utile produrre.
 - d. anche in deroga a quanto previsto nella convenzione di arbitrato, nel caso di arbitrato semplificato il tribunale arbitrale è costituito sempre da un Arbitro unico nominato in tutti i casi dal Consiglio Arbitrale. L'Arbitro unico deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'accettazione. Ciascuna Parte può depositare osservazioni o un'istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'Arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.
 - e. decorso il suddetto termine senza che siano presentate osservazioni o istanza di ricusazione, l'Arbitro è costituito. La Segreteria Arbitrale trasmette all'Arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale. L'Arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale.
 - f. l'Arbitro, su richiesta di una Parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale e tale udienza può svolgersi anche in modalità telematica.
 - g. l'Arbitro deve depositare presso la Segreteria Arbitrale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale e la Segreteria trasmette il lodo alle Parti entro 10 giorni dalla data del deposito. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. la Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento quando l'Arbitro debba essere sostituito. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 45 giorni.
4. l'Arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, ed in particolare l'Arbitro, sentite le Parti e nel pieno rispetto del principio di contraddittorio, può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti. Le Parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola

ulteriore memoria, nel termine assegnato e, salvo motivata determinazione dell'arbitro, le Parti non potranno proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale. I termini fissati dall'Arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

La Camera Arbitrale determina il valore delle domande delle Parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo parziale iniziale nella misura del 50% (cinquanta) degli onorari dell'istituzione arbitrale e del 50% (cinquanta) degli onorari dell'Arbitro unico che dovranno essere versati in parti uguali da ciascuna delle parti, fermo restando il principio di solidarietà del pagamento ed eccetto i casi in cui si provveda a separazione. L'ulteriore 50% degli onorari dell'istituzione arbitrale e del 50% degli onorari dell'Arbitro unico dovranno essere versati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.

Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Arbitro d'urgenza

1. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale e, salvo diverso accordo delle parti, la Parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra, la nomina di un Arbitro unico d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili. L'istanza deve contenere almeno l'indicazione delle Parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, l'attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.
2. Entro 5 (cinque) giorni dal deposito dell'istanza, la Camera Arbitrale nomina l'Arbitro d'urgenza e nei 5 giorni successivi riceve l'accettazione e la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
3. L'Arbitro entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle Parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene fondata l'istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste, subordinando eventualmente ogni provvedimento a idonea garanzia.
4. Su istanza della Parte ricorrente, l'Arbitro può, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra Parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 (dieci) giorni l'udienza per la discussione delle Parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con apposita ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
5. Fatta salva la decisione contenuta nel lodo arbitrale, l'ordinanza dell'Arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.
6. Ciascuna Parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricusazione dell'Arbitro entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.
7. L'ordinanza è modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito, ma fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'Arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.
8. Ove necessario, la domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza, ovvero nel termine fissato dall'Arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 10 giorni.
9. L'Arbitro d'urgenza, salvo diverso accordo tra le parti, non potrà assumere le funzioni di Arbitro unico e/o Presidente del Collegio arbitrale nella fase arbitrale successiva della controversia cui l'istanza si riferisce. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'Arbitro d'urgenza terminerà il proprio incarico al momento dell'accettazione dell'Arbitro e/o del Collegio della procedura non urgente che sarà nominato in conformità alla suddetta convenzione.

Arbitrato telematico

Quando le Parti lo richiedono o quando il Tribunale Arbitrale lo ritiene opportuno e consigliato, sempre previo confronto con le Parti ovvero con i rispettivi difensori, l'intero procedimento o anche solo alcune fasi o incontri dello stesso potranno svolgersi in modalità telematica. Per l'arbitrato telematico valgono le medesime regole del procedimento ordinario ovvero delle altre procedure opzionali di arbitrato, differenziandosi esclusivamente per la modalità delle udienze.

L'arbitrato telematico deve poter essere celebrato su piattaforme di liberamente scelte dalla Camera Arbitrale Internazionale e disponibili sul mercato, onde garantire libertà e indipendenza degli Arbitri e un semplice accesso alle Parti, ai difensori, ai consulenti e ai testimoni, ed in ogni caso preservando il contraddittorio e i criteri di riservatezza di protezione dei dati. La riservatezza della comunicazione deve essere garantita mantenendo un accesso riservato alla stanza virtuale attraverso l'invio di un codice d'ingresso da parte della Segreteria Arbitrale. La Segreteria arbitrale, per tramite di un proprio referente, che sarà anche co-organizzatore, ossia il co-gestore del collegamento, ad inizio di ogni udienza dovrà esplicitamente richiamare i partecipanti al rispetto di alcune norme di comportamento. In particolare, si ammoniscono i partecipanti a non ammettere nella stanza virtuale terze figure non autorizzate; a non registrare il contenuto dell'incontro; a mantenere sempre attivi telecamera e microfono nel corso delle udienze online, a segnalare prontamente eventuali disagi o disservizi. Lo scambio di documentazione è preferibile avvenga utilizzando la posta elettronica certificata tra le Parti ovvero tra i difensori o tra questi ultimi e il Tribunale Arbitrale, evitando la condivisione sulla piattaforma di documentazione che contenga dati sensibili o giudiziari.

Inoltre, la Segreteria Arbitrale inviterà le Parti, i difensori, i consulenti e ogni altra figura autorizzata a partecipare all'udienza a rispettare alcune regole la cui osservanza è necessaria per la buona riuscita del procedimento. In particolare, si richiede:

- il rispetto dell'alternanza del tempo di parola;
- il rispetto dell'ascolto della narrazione della Parte o dell'esposizione dei fatti proposta del difensore o dai vari interlocutori;
- l'utilizzo di un linguaggio non aggressivo ed in alcun modo lesivo dell'onorabilità dei presenti;
- l'impegno ad agire lealmente ed in buona fede con spirito cooperativo.

Nel caso di problemi tecnici temporanei:

- gli Arbitri possono utilizzare i recapiti telefonici delle Parti e dei difensori per comunicazioni di servizio;
- se durante una sessione congiunta, uno dei collegamenti viene meno, si sospende l'udienza fino a che il collegamento venga ripristinato;
- se la connessione anche di un solo partecipante è problematica si deve aggiornare l'incontro.

La gestione della telecamera e del microfono spetta in via esclusiva all'Arbitro o al Presidente del Collegio Arbitrale che per tramite della Segreteria Arbitrale tendenzialmente li mantiene sempre attivi pur riservandosi la facoltà di spegnerli laddove le circostanze lo rendano opportuno. Le Parti intervenute possono disattivare microfono e video solo previo consenso dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale.

La check-list per l'Arbitro nella procedura telematica

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

- Presentarsi puntualmente, possibilmente con qualche minuto di anticipo, anche per risolvere eventuali problematiche tecniche;
- Assicurarsi di seguire l'incontro in videoconferenza da un ambiente tranquillo, privo di distrazioni e rumori di sottofondo che possano distrarre l'attenzione.
- Precludere l'ingresso di terze persone e non autorizzate.
- Silenziare il proprio smartphone. Se si utilizza il proprio computer, assicurarsi che siano disabilitate le notifiche in entrata.
- Posizionare correttamente la videocamera in modo da essere perfettamente visibili, guardando verso la stessa quando si interviene e assicurarsi che il proprio viso sia ben illuminato.
- Assicurarsi che il volume della propria voce consenta di essere sentiti.
- Valutare l'eventuale utilizzo di uno sfondo virtuale, salvo che alle spalle non vi sia uno sfondo bianco o una biblioteca ed evitare l'utilizzo di marchi o loghi richiamanti la propria attività professionale.

2. GESTIONE DELLA DISTANZA

- Effettuare una prova tecnica con ciascuna delle parti prima dell'incontro.
- Prima dell'avvio della procedura invitare le Parti a rispettare le basilari regole di comportamento per esempio ricordando di parlare in maniera chiara, di non parlare troppo velocemente, di non interrompersi. Occorre tenere presente che seguire un incontro per videoconferenza può risultare estremamente faticoso per i partecipanti per cui occorre limitare la durata degli incontri e prevedere interruzioni.

3. OSSERVAZIONE CONTINUA

- Osservare attentamente il grado di attenzione dei presenti e chiedere di tanto in tanto se hanno dubbi, se comprendono l'oggetto della discussione, se hanno necessità di chiarimenti.
- Intervenire più attivamente, fare domande, riassumere e parafrasare più spesso di quanto non si faccia nell'arbitrato presenziale.
- Mostrarsi neutrali e imparziali nella gestione degli interventi.

ALLEGATO “F”: STATUTO ORGANI CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

Il Consiglio Arbitrale.

- a. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie afferenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal presente Regolamento alla Segreteria Arbitrale. Procede in via esclusiva alla nomina e alla costituzione dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale e per tramite dell'Associazione CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE cura la formazione e l'aggiornamento degli Arbitri. Il Consiglio Arbitrale determina altresì in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle Parti e dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale
- b. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero di membri esperti, sia italiani sia stranieri, variabile e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati per un quinquennio, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente. Tutte le cariche sono rieleggibili, senza limiti temporali di mandato, e le nomine e le revoche sono decise dall'Assemblea dei Soci della Camera Arbitrale Internazionale Partita Iva/C.f. 03760490783.
- c. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.
- d. La convocazione ad ogni membro in carica del Consiglio Arbitrale Nazionale potrà essere comunicata con qualunque mezzo idoneo a documentarne la trasmissione.
- e. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.
- f. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi anche in modalità telematica.
- g. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Ciascun membro del Consiglio Arbitrale Nazionale può esprimere validamente il proprio voto anche per corrispondenza o telefax che dovrà pervenire prima dell'inizio della riunione e che sarà allegato al verbale. Colui che esprime il voto per corrispondenza o a mezzo telefax si considera intervenuto alla riunione.
- h. L'assolvimento dell'incarico di membro del Consiglio Arbitrale è un titolo onorifico, per cui si intende a titolo completamente gratuito.
- i. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrari di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
- j. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

La Segreteria Arbitrale.

- a. La Segreteria Arbitrale di CAI sita, al momento dell'approvazione del regolamento, in Piazza Martin Luther King n.10 - 87036 Rende (Cs) , svolge tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento e/o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti per riscuotere dalle Parti tutti i compensi dovuti a titolo di spese di procedimenti arbitrali, quali diritti di registrazione che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto contestualmente con la memoria di risposta; onorari dell'istituzione arbitrale; eventuali onorari dei Consulenti tecnici di ufficio con eventuali rimborsi spese per ogni arbitrato tenuto dagli Arbitri nominati secondo le modalità previste dal presente Regolamento e ai quali viene riconosciuto l'onorario indicato nell'apposito tariffario oltre ad eventuali rimborsi spese da giustificarsi;
- b. La Segreteria Arbitrale è l'unico polo di raccolta degli atti introduttivi, degli atti successivi e di tutta la documentazione afferente a tutti i procedimenti arbitrali ed altresì:
 - agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
 - riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle Parti e all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - riceve dalle Parti e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
 - forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali fino alla conclusione del procedimento;
 - compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale;
 - rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
 - si occupa del caricamento su piattaforme informatiche di tutta la documentazione relativa agli Arbitrati su base nazionale, per la gestione operativa dell'Arbitrato e delle udienze arbitrali anche in modalità telematica.
- c. La Segreteria Arbitrale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati nominati dal Consiglio Arbitrale. Tutte le cariche restano in carica 5 anni e sono rieleggibili, senza limiti temporali di mandato.
- d. Previo parere favorevole del Presidente del Consiglio Arbitrale le attività della Segreteria Arbitrale possono essere altresì affidate alla singola sede secondaria per i procedimenti amministrati nell'area geografica di competenza e le cui attività saranno sempre supervisionate dalla Segreteria Arbitrale Nazionale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.